



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE  
E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
ATPO II

*Roma*

Agli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni  
e Province autonome

Loro SEDI

**Oggetto:** Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008 concernente "disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione".

La nuova normativa comunitaria che disciplina il settore vitivinicolo, regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, prevede il divieto della sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce di vino e la fermentazione delle vinacce.

In attuazione delle disposizioni comunitarie e di quanto previsto dalla legge n. 82 del 20/02/2006 è stato emanato il DM n. 5396 del 27 novembre 2008 che impone l'obbligo per i produttori della consegna dei sottoprodotti ad un distillatore o nei casi previsti il ritiro sottocontrollo.

Con riferimento all'articolo 5 del sopracitato decreto ministeriale, la scrivente Amministrazione sta predisponendo le linee guida per stabilire le modalità di utilizzo alternativo alla distillazione ed alle altre destinazioni previste delle fecce e delle vinacce. Infatti, l'articolo 5, comma 2 e comma 4, prevede che i produttori interessati a destinare i sottoprodotti della vinificazione ad usi diversi da quelli previsti, presentano specifica richiesta alle Regioni e Province autonome che la trasmettono allo scrivente Ministero.

Relativamente al comma 2, il Ministero con provvedimento direttoriale autorizza l'esonero dalla distillazione per le richieste di quelle categorie di produttori ritenute motivate e giustificate dalle Regioni e Province autonome.

Relativamente al comma 4, l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti riguarda i produttori che destinano gli stessi ad usi alternativi alla distillazione. Si precisa che in attesa dell'emanazione delle linee guida soprarichiamate rimangono valide le disposizioni previste dalla lettera b) del comma in parola.

Pertanto, nelle more della definizione del relativo provvedimento e tenuto conto della prossimità dell'inizio della campagna vendemmiale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Assessorati sulla possibilità di impieghi alternativi come previsto dal citato decreto ministeriale.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE  
E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO  
ATPO II

Tra gli usi alternativi, particolare interesse riveste l'utilizzo dei sottoprodotti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli usi agronomici come ammendante agricolo all'interno dello stesso ciclo produttivo.

Quest'ultimo aspetto assume notevole importanza in quanto è sempre più sentita l'esigenza da parte dei produttori, di valorizzare gli scarti della trasformazione dei prodotti agricoli, non soltanto per evitare i costi della consegna dei sottoprodotti alla distilleria ma per reimmettere nel ciclo agronomico della stessa azienda un prodotto naturale.

Al riguardo, si fa presente che, per quanto attiene alla destinazione alternativa per uso energetico, l'art. 2 bis della Legge n. 205 del 30 dicembre 2008 specifica le condizioni per le esenzioni dalla disciplina della parte IV del D. Lgs 152/2006 per vinacce vergini ed esauste e i loro componenti, nonché delle borlande. Per quanto attiene agli usi agronomici delle vinacce, ai sensi dell'art. 185, comma 2 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni in indirizzo avranno cura di definire le modalità di tale uso ed i relativi adempimenti, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

Pertanto, codeste Regioni e Province autonome dovranno tener conto nella trasmissione delle richieste presentate e/o nella predisposizione di un piano operativo di esonero dei seguenti elementi:

- soggetti che rientrano nella categoria prevista;
- gli usi alternativi previsti;
- termini e modalità per le comunicazioni agli organismi preposti ai controlli;
- l'Autorità regionale preposta al controllo;
- il rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

Stante l'urgenza, dovuta appunto all'imminente inizio della vendemmia 2009, si resta in attesa di conoscere le eventuali iniziative che codeste Regioni e Province autonome vorranno adottare in merito per il successivo iter autorizzativo.

Sede,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Salvatore Petrosillo